



REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO
AMBIENTE

SERVIZIO
TUTELA DALL'INQUINAMENTO
ATMOSFERICO E SVILUPPO
DELL'ENERGIA SOSTENIBILE

Genova, 05 GIUGNO 2008

Prot. n. PG/2009/
Allegati:

Alla federazione Regionale degli
ordini degli ingegneri della Liguria

Piazza della Vittoria, 11/4

16121 - GENOVA

Oggetto: Certificazione energetica degli edifici in
Liguria.

Art. 30 legge regionale 29 maggio 2007 n.22
"Professionisti abilitati al rilascio della
certificazione energetica".

Come noto, In attuazione dell'art. 30 della legge regionale 29 maggio 2007 n. 22 "Norme in materia di energia" La Regione Liguria ha provveduto ad istituire dal febbraio 2008 presso il Dipartimento Ambiente della Regione l'elenco regionale dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione energetica in Liguria.

Dopo un periodo transitorio, con deliberazione n. 1601 in data 02.12.2008 ad oggetto: "Certificazione energetica degli edifici: elenco dei professionisti e corsi di formazione" la Giunta Regionale ha stabilito tra l'altro, il termine entro il quale l'iscrizione all'elenco regionale dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione energetica poteva avvenire provvisoriamente a prescindere dalla frequentazione del corso, nonché modalità e tempi entro i quali gli iscritti all'elenco regionale dovevano regolarizzare la loro posizione.

A seguito di ciò, l'ordine degli ingegneri della Liguria ha proposto al TAR ricorso contro la Regione Liguria per l'annullamento, previa sospensiva dell'efficacia della deliberazione n. 1601/2008 dianzi citata, ritendola lesiva degli interessi degli iscritti in quanto richiede per l'iscrizione all'elenco l'attestato di partecipazione ed il superamento dei corsi di formazione autorizzati dalla Regione, ed a motivo di tale ricorso pone la violazione dell'art. 2 dell'allegato III al d.lgs 30.05.2008 n. 115.

Il TAR ha accolto la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, nella parte in cui, ai fini dell'iscrizione all'elenco dei certificatori della Liguria, prescrive il possesso dell'attestato di partecipazione e superamento di specifici corsi di formazione autorizzati dalla Regione anche per i soggetti iscritti ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente.

La Regione Liguria, a seguito di ciò, prima di procedere ad una eventuale revisione della citata deliberazione n. 1601/2008, intende acquisire il parere di Codesta Federazione Regionale sull'intera questione e pertanto a breve verrà comunicato il giorno ed ora di apposita convocazione presso il Dipartimento Ambiente.

Nella attesa si prega di esplicitare per iscritto, quali titoli di studio e/o i corsi in essi compresi - che danno accesso all'iscrizione all'ordine degli ingegneri - possano essere considerati condizione necessaria per l'abilitazione all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, così come definito dal d.lgs 115/2008, e l'eventuale limitazione dell'ambito di competenze attribuite dal titolo di studio, citando la normativa vigente in materia a cui si fa riferimento.

Si richiede altresì di indicare quali titoli e/o corsi abilitino alla sola progettazione di edifici e quali alla sola progettazione di impianti.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento ritenuto necessario, si indica in calce il nome del funzionario addetto alla procedura.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott.sa Gabriella Minervini

